

TITOLO I - TESTAMENTO BIOLOGICO

Art.1

(Consenso informato)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela la vita e la salute dell'individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari che possono essere incaricati di ricevere informazioni in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
3. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile e penale. Il rifiuto del paziente è espresso in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare. È, inoltre, consentita la dichiarazione anticipata di trattamento, secondo le modalità espresse nell'articolo 3 della presente legge. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione,

la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Il testamento biologico è una dichiarazione anticipata di trattamento, redatta da un individuo ai sensi degli Artt. 601-623 del Codice Civile, che indica le proprie volontà in merito alle terapie alle quali è disposto ad essere o meno sottoposto in caso di sopraggiunta impossibilità o infermità invalidante.
- 1-*bis*. Il testamento biologico è da considerarsi valido quando redatto in forma scritta, come atto pubblico o scrittura privata autenticata. È Istituita una banca dati digitale nazionale, in seno al Ministero della Salute, nella quale, dopo essere stati certificati, sono depositati i testamenti biologici.
2. Il testamento biologico contiene disposizioni riguardanti:
 - a. La volontà di ricevere assistenza religiosa
 - b. Il trattamento del proprio corpo dopo la morte, ivi comprese cremazione, espianto e/o donazione di organi, impiego del proprio corpo per fini di ricerca scientifica
 - c. La volontà di ricorrere a pratiche di eutanasia passiva, secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.
3. Il testatore indica due garanti, i quali si assumono la responsabilità di comunicare al notaio, di cui agli Artt. 601, 603-606, 608,609, 620-623 del codice civile, il decesso del testatore o il verificarsi delle condizioni di accessibilità all'eutanasia disciplinate dalla presente legge.
4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3, il notaio procede alla pubblicazione del testamento biologico. Avvenuta la pubblicazione il testamento biologico ha esecuzione

5. I garanti di cui al comma 3 del presente articolo coincidono coi due testimoni di cui agli Artt. 603, 605, 608, 609, 612, 616, 617, 620 del Codice Civile.

Art. 3

(Natura e requisiti del testamento biologico)

1. Al fine di poter redigere un testamento biologico, il testatore deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. Essere capace di intendere, di volere e di agire
 - b. aver compiuto i diciotto anni di età.
2. Il testamento biologico acquista efficacia nel momento in cui è accertato che il paziente non sia più in grado di intendere e di volere o che sia in stato vegetativo. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

Art. 4

(Facoltà del medico)

1. Con accordo in sede di Conferenza Stato- Regioni si individuano le misure necessarie a sopperire ad eventuali dichiarazioni di obiezione di coscienza formulate dai medici entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione.
2. Il sostituto si assume la piena responsabilità di attuazione della volontà del paziente.

TITOLO II - EUTANASIA

Art. 5

(Disposizioni generali)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'eutanasia è definita come l'atto, praticato all'interno di una struttura medica dal medico autorizzato, che mette volutamente fine alla vita di una persona su richiesta della stessa in base alle disposizioni contenute nella presente legge al fine di ridurre al minimo la sofferenza del paziente e garantire in ogni caso il rispetto della dignità umana.
2. L'eutanasia può essere attiva o passiva: per eutanasia passiva si intende la sospensione del trattamento terapeutico, delle cure, dell'alimentazione o idratazione artificiali.

Art. 6

(Istanze preventive)

1. Il medico autorizzato che pratica l'eutanasia, non commette alcuna violazione alle norme vigenti se accerta che il paziente:
 - a. è capace di intendere e di volere;
 - b. ha compiuto diciotto anni di età;
 - c. è gravemente colpito da una malattia acuta o cronica incurabile;
 - d. rispetta le condizioni e le procedure previste dalla presente legge.
2. Senza alcuna limitazione nei confronti delle condizioni complementari che il medico ritiene di porre per intervenire, egli deve preliminarmente:
 - a. consultare un altro medico in merito alla irreversibile situazione medica del paziente, informandolo sui motivi del consulto. Il medico consultato deve esaminare la cartella clinica e visitare il paziente. Deve redigere una relazione in merito alle sue constatazioni. Se nel testamento biologico è stata designata una persona di fiducia, il medico curante deve mettere la suddetta persona al corrente dei risultati del consulto. Se il ricorso all'eutanasia è deciso in base al testamento biologico del paziente, il medico curante informa i garanti, di cui all'articolo 1 comma 3, dei risultati di tale consulto.

- b. se un gruppo medico è in costante contatto con il paziente, deve esaminare il contenuto del testamento biologico con il suddetto gruppo o con alcuni dei suoi componenti;
3. Il testamento biologico, nonché tutte le pratiche svolte dal medico curante ed i relativi esiti, ivi compresa la relazione del consulente medico, vanno inserite nella cartella clinica del paziente.

Art. 7

(Volontà del paziente in assenza di testamento biologico)

1. In caso di assenza di un testamento biologico, il giudice ricostruisce la volontà del paziente attraverso:
- a) La dichiarazione scritta di almeno due testimoni, che risultino legati al paziente da vincolo di parentela fino al secondo grado, ovvero da vincolo matrimoniale o da unione civile;
 - b) eventuali materiali multimediali audio-visivi lasciati dal paziente, previa verifica della loro attendibilità, ammissibilità e data certa di produzione;
 - c) la personalità, lo stile di vita, le inclinazioni, i valori di riferimento, e le convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche del paziente. I soggetti di cui alla lettera a) collaborano con il giudice nella ricostruzione della volontà del paziente.
2. In seguito alla ricostruzione della volontà del paziente da parte del giudice, il medico agisce in conformità ad essa.

TITOLO III - SUICIDIO ASSISTITO

Art. 8

(Disposizioni generali)

1. Lo Stato garantisce l'accesso alla procedura del suicidio assistito, definito come interruzione volontaria della propria vita, nelle modalità e nei casi contenuti nella presente legge.

Art. 9

(Requisiti di accesso)

1. Il richiedente deve necessariamente soddisfare i seguenti requisiti:

- a. Piena capacità di intendere e di volere.
- b. Non essere sottoposto a pena detentiva.
- c. Non essere coinvolto in qualità di offensore in una causa pendente.
- d. Compimento dei 18 anni di età.
- e. Presenza di condizioni fisiche o mediche fortemente invalidanti e ritenute lesive per la propria dignità.

Art. 10

(Procedura)

1. Al fine di avviare la procedura, il richiedente deve presentare richiesta al servizio di visita medica fiscale dell'INPS, che provvede alla verifica della cartella clinica del richiedente presso il medico curante.
2. Il medico curante è obbligato a fornire la documentazione clinica richiesta dall'ufficiale dell'INPS, che provvederà ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8.
3. Accertata la sussistenza dei requisiti, il richiedente deve intraprendere un percorso psicoterapeutico obbligatorio, della durata non inferiore alle 24 settimane, presso uno psicoterapeuta abilitato e regolarmente iscritto all'albo professionale da almeno 6 anni.
4. Tale percorso deve essere finalizzato al sostegno professionale necessario alla piena maturazione della volontà del richiedente, nei confronti del quale lo psicoterapeuta deve garantire la propria imparzialità.
5. Lo Stato garantisce un adeguamento dei costi di tale percorso terapeutico in base all'attestazione ISEE del richiedente.
6. Il richiedente può presentare l'attestazione di cui all'articolo IV presso una qualsiasi struttura medica abilitata per l'esecuzione delle proprie volontà.

Art. 11

(Attestazione)

1. L'attestazione è rilasciata dallo psicoterapeuta curante, secondo le modalità di cui all'articolo 9 comma 3. Essa ha validità di 12 mesi a partire dalla data di rilascio, al termine del quale il richiedente è tenuto ad effettuare nuovamente il percorso psicoterapeutico di cui sopra.

Art. 12

(Modalità di esecuzione)

1. Successivamente alla presentazione dell'attestazione di cui all'articolo 10, nelle modalità previste dall'articolo 9 comma 5, il richiedente potrà indicare le modalità con cui porre in atto l'interruzione volontaria della propria vita, in accordo con le disponibilità della struttura ospedaliera.
2. Le modalità previste devono essere volte a ridurre al minimo la sofferenza del richiedente e garantire in ogni caso il rispetto della dignità umana. Esse possono essere messe in atto o dal richiedente stesso o dal personale medico.
3. Onde evitare accrescimento delle sofferenze psicologiche del richiedente, nel minor tempo possibile e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della richiesta, la struttura medica è obbligata a rispettare le volontà del richiedente secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.